SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibustrin» *(11A03607)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Androcur» *(11A03608)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Revivan» *(11A03609)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cytotec» *(11A03610)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltfast» *(11A03611)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kenacort» *(11A03612)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltaren» *(11A03613)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoptin» *(11A03614)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Medipo» *(11A03615)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sivastin» *(11A03616)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Saniduo febbre e naso chiuso» *(11A03617)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lioresal» *(11A03618)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lioresal» *(11A03619)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Triniplas» *(11A03620)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 marzo 2011, n. **25**.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3720):

Presentato dall'on. Amalia Schirru ed altri il 21 settembre 2010.

Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 12 ottobre 2010 con pareri delle commissioni I, V, X e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 23 e 30 novembre 2010; il 2, 16 e 21 dicembre 2010; il 19 gennaio 2011.

Esaminato in aula il 31 gennaio 2011 ed approvato, in un T.U. con l'atto n. 3908 (on. Fedriga ed altri) il 1° febbraio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2545):

Assegnato alla 11ª commissione (lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, il 4 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 9 e 16 febbraio 2011 ed approvato il 23 febbraio 2011.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1998 n. 277.

«Art. 1. — 1. *All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302* , le parole: «non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. I soggetti di cui *all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302* , come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui *all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, come sostituito dall'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246*, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'*articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68*.

3. (*Omissis*).

4. All'*articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302* , il secondo periodo è soppresso.»

Si riporta il testo degli artt. 18 e 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

«Art. 18. Disposizioni transitorie e finali — 1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della *legge 26 dicembre 1981, n. 763*, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla *legge 2 aprile 1968, n. 482* , e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.»

«Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva. — 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli *articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, ovvero dall'*articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della *legge 21 luglio 1961, n. 686*, e successive modificazioni, nonché della *legge 29 marzo 1985, n. 113*, e della *legge 11 gennaio 1994, n. 29*.

11G0064

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Torri in Sabina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Torri in Sabina (Rieti);

Considerato altresì che, in data 15 gennaio 2011, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Torri in Sabina (Rieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torri in Sabina (Rieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alessio Bonifazi.

Il citato amministratore, in data 15 gennaio 2011, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torri in Sabina (Rieti).

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Casoria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Casoria (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sedici consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casoria (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Rita Leonardi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casoria (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 febbraio 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casoria (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Rita Leonardi.

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Bellano (Lecco) e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bellano (Lecco);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bellano (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Laura Maria Motulese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bellano (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove conponenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 febbraio 2011, hanno determinato l'opotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecco ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bellano (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Laura Maria Motulese.

Roma, 23 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03313

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2011.

Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle Entrate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *d)*, che modifica l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, modificando il comma 6;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale, «Tenuto conto dell'esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni», con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti «Le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni» del codice alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Amministrazione economico finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce le agenzie fiscali;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate approvato con delibera del comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000;

Verificata, ai sensi del citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parziale compatibilità delle norme del Codice dell'amministrazione digitale con le esigenze derivanti dalla natura delle particolari funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia delle entrate;

Considerata l'esigenza di dare una prima applicazione al citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, circa le modalità, i limiti e i tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale», introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, di seguito definito «decreto correttivo», le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione all'Agenzia delle entrate delle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 2.

Norme non applicabili del Codice dell'amministrazione digitale a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo

1. In considerazione delle esigenze derivanti dalla particolare natura delle specifiche funzioni istituzionali esercitate, non si applicano all'Agenzia delle entrate i seguenti articoli del Codice dell'amministrazione digitale:

a) art. 12, comma 1-*bis*, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto correttivo;

b) art. 15, comma 2-*ter*, ultimo capoverso introdotto dall'art. 11, comma 1, del decreto correttivo;

c) art. 17, comma 1 lettera *c)*, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto correttivo;

d) art. 51, comma 1-*bis* lettera *c)*, introdotto dall'art. 35, comma 1, lettera *c)*, del decreto correttivo.

Art. 3.

Modalità e limiti di applicazione di talune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo

1. Le modalità di conservazione ed esibizione dei documenti per via informatica, di cui all'art. 20, comma 5-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera *e)* del decreto correttivo, sono regolate, ai fini fiscali, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, come modificate dall'art. 33, comma 1, del decreto correttivo, non si applicano all'Agenzia delle entrate laddove disposizioni normative prevedano l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

3. Le disposizioni contenute all'art. 68, comma 2-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 49, comma 1, lettera *c)* del decreto correttivo si applicano all'Agenzia delle entrate limitatamente alle applicazioni informatiche ed alle pratiche tecnologiche ed organizzative che l'Agenzia stessa comunicherà a DigitPA avendone valutato la divulgabilità.

Art. 4.

Norme finali

1. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove risulti necessario, saranno adottate ulteriori disposizioni finalizzate a completare l'attuazione della vigente disciplina in materia di Codice dell'amministrazione digitale, anche in relazione alla disciplina che sarà introdotta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 57, comma 21 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3, e fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal citato decreto legislativo n. 235 del 2010, si applicano all'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A03630

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011 è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di intensità tale da causare l'esondazione di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti e movimenti franosi;

Considerato che detti eventi hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, il danneggiamento alla rete idrica ed agli impianti di depurazione, nonché una grave compromissione delle attività produttive presenti nelle zone interessate;

Considerato, altresì, che a causa dei summenzionati eventi sono state evacuate alcune persone dalle loro abitazioni;

Considerato, inoltre, che detti fenomeni meteorologici hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del presidente della regione Abruzzo dell'8 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 marzo 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A03707

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Scalise Fabio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Scalise Fabio, nato il 21 aprile 1975 a Prato, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze in data 10 aprile 2006, omologato in Spagna il 12 aprile 2010;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione rilasciata del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Prato in data 7 luglio 2008;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense, come attestato in data 20 giugno 2010;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione dell'8 ottobre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre CoLegio de Abogados de Madrid dal 27 maggio 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica

ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vistale determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Scalise Fabio, nato il 21 aprile 1975 a Prato, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A03988

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bezerra Santos Ana Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Bezerra Santos Ana Paula, nata l'8 agosto 1977 a Natal-RN (Brasile) cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Bezerra Santos Ana Paula è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito», conseguito presso l'«Universidade Federal do Rio Grande do Norte 7 settembre 2001;

Considerato che è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil Seccao do Rio Grande de Norte» con matricola 4307 dal 14 novembre 2001;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d lgs. n. 206/2007;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti con il conforme parere del rappresentante di categoria;

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che la sig.ra Bezerra Santos Ana Paula è in possesso della carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma rinnovata in data 11 ottobre 2010 con scadenza 10 ottobre 2015 per motivi famigliari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Bezerra Santos Ana Paula, nata l'8 agosto 1977 a Natal-RN (Brasile) cittadina brasiliana, riconosciuto il titolo professionale di «Advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissati per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritti penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessati tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

11A03989

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Castelletto Federico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Castelletto Federico, nato il 28 novembre 1971 a Gorgonzola , cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza presso 1'Università degli studi di Parma in data 7 luglio 2000, omologato in Spagna il 7 aprile 2010;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione rilasciata del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona in data 11 novembre 2002;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Venezia di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 7 luglio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 3 giugno 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Il Lustre Col Legi d'Advocats de Barcelona dal 28 giugno 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Advocat» ai tini dell'accesso c/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai tini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Castelletto Federico, nato il 28 novembre1971 a Gorgonzola, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A03990

DECRETO 10 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Tocutiu M. Florin Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Tocutiu M. Florin lulian, nato il 3 febbraio 1981 ad Alba Iulia (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat – profilul Electronic, specializarea Electronca aplicata» conseguito presso la «Universitatea din Oradea» nel luglio 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lett. *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che non state riscontrate differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Tocutiu M. Florin lulian, nato il 3 febbraio 1981 ad Alba Iulia (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer diplomat – profilul Electronic, specializarea Electronca aplicata» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A03986

DECRETO 10 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Battaglia Esa Maria Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di revisore contabile diplomata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Battaglia Esa Maria Teresa, nata a Faido (Svizzera) l'11 luglio 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , il riconoscimento del suo titolo professionale ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della funzione di «revisore contabile»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Considerato che la richiedente ha documentato di essere in possesso del titolo accademico in «Scienze economiche - profilo aziendale», conseguito presso la Università della Svizzera italiana nell'ottobre 2004;

Considerato che ha ottenuto il titolo professionale di «Esperta contabile diplomata» dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, nel settembre 2008; Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente svizzera tale titolo abilita all'esercizio della professione nel Canton Ticino;

Considerato che la richiedente ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010; Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Alla sig.ra Battaglia Esa Maria Teresa, nata a Faido (Svizzera) l'11 luglio 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui"Esperta contabile diplomata" quale titolo valido per l'iscrizione al Registro dei «revisori contabili».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) diritto tributario; 3) diritto civile.

Roma, 10 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A03987

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 febbraio 2011.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «S. Vito al Tagliamento» di San Vito al Tagliamento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 2 marzo 2010, n. 3949 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «S. Vito al Tagliamento» di San Vito al Tagliamento (Pordenone) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 14 dicembre 2010;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio. Superiore di Sanità espresso nella seduta del 15 febbraio 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «S. Vito al Tagliamento» di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 25 febbraio 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A03309

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Jose Jinto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Jose Jinto ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2008 presso la «University of Calicut» di Calicut (India) dal sig. Jose Jinto, nato a Pala-Kerala (India) il giorno 26 novembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Jose Jinto è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03852

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Arockia Samy Daisy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arockia Samy Daisy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Daisy A.;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso la «Matha School of Nursing» di Manamadurai (India) dalla sig.ra Arockia Samy Daisy nata a Devakottai (India) il giorno 10 aprile 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Arockia Samy Daisy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03853

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuruvila Simi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kuruvila Simi ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso il «Lakeside Institute of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Kuruvila Simi nata a Kothamangalam-Kerala (India) il giorno 9 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kuruvila Simi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03854

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 febbraio 2011.

Modifiche al decreto del 15 novembre 2010 recante modalità operative per l'attuazione dell'articolo 5, comma 7-*octies* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (contributi ferrobonus).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto l'art. 5, comma 7 octies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 205/2006 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 704 del 21 aprile 2004;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 248 del 22 ottobre 2010) con il quale sono stati definiti i criteri generali per la concessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7 octies del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 750 del 14 ottobre 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 286 del 7 dicembre 2010) il quale ha modificato ed integrato il citato decreto ministeriale 592/2010 al fine di incrementare l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario ivi previsti, individuando più puntualmente le tipologie di trasporti contribuibi-

li e prevedendo in particolare riduzioni tariffarie per gli utenti del trasporto, nonché la possibilità di incentivare nuovi traffici ferroviari;

Considerato che l'art. 3, del già menzionato decreto ministeriale n. 592/2010 così come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, rimanda ad apposito decreto della Direzione generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, la previsione delle modalità operative per l'erogazione, l'effettuazione delle verifiche e l'eventuale recupero del contributo erogato con le risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 205/2006 e destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro;

Visto il decreto del Direttore Generale per il Trasporto Stradale e Intermodale n. 3284 del 15 novembre 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 286 del 7 dicembre 2010) con il quale sono state definite «le modalità operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 205/2006 e destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferro»;

Visto l'art. 8 del succitato decreto il quale prevede che l'erogazione dei benefici resta comunque subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, 3° paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in materia di aiuti di stato;

Considerato che nel corso della riunione di prenotifica tenutasi a Bruxelles il 31 gennaio 2011 presso gli uffici della DG Concorrenza della Commissione Europea, i funzionari della Commissione hanno richiesto una correzione del testo dell'art. 7, comma 2, del decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010 per renderlo maggiormente aderente alle disposizioni comunitarie.

EMANA
il seguente decreto

Art. 1.

Norme finali

1. L' art. 7, comma 2, del decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010 è sostituito dal seguente: «L'accesso ai contributi di cui al presente decreto è consentito alle Imprese aventi sede in tutti gli Stati che fanno parte dello Spazio Economico Europeo, in quanto partecipanti al mercato interno e, a condizioni di reciprocità, anche alle Imprese aventi sede in Svizzera.»

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: FINOCCHI

11A03311

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2011.

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 "Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 "Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione)";

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000 Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;

Considerato che la coltura dell'actinidia riveste sul territorio nazionale una grande importanza dal punto di vista economico-produttivo;

Considerato che Pseudomonas syringae pv. actinidiae, agente del cancro batterico dell'actinidia, è una malattia estremamente pericolosa per la coltura dell'actinidia e si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica;

Considerato che in base all'attuale stato delle conoscenze tecnico scientifiche non esistono metodi di difesa atti a contrastare efficacemente la diffusione della malattia ed a prevenirne i danni;

Considerato che l'organismo nocivo in questione è stato recentemente inserito nella Lista d'Allerta dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) a seguito dei gravi danni causati in alcuni paesi;

Considerato che è necessario prevedere condizioni più rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione di actinidia allo scopo di assicurare che lo stesso non sia contaminato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

Ritenuto necessario individuare e porre in atto tutte le misure fitosanitarie per eradicare o contenere il cancro batterico dell'actinidia ed impedire la sua diffusione, al fine di prevenire gravi danni al tessuto economico agricolo nazionale;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 57, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Decreta

Art. 1.

Finalità

1. Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione del batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae, di seguito denominato PSA, agente del cancro batterico dell'actinidia.

Art. 2.

Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate le seguenti definizioni:

a) «appezzamento»: un'area di terreno ben delimitata nella quale è coltivata un'unica specie;

b) «zona indenne»: territorio dove non è presente il cancro batterico dell'actinidia o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;

c) «area contaminata»: appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza del cancro batterico dell'actinidia in una o più piante;

d) «zona di sicurezza»: area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata o alla zona di contenimento;

e) «area delimitata»: la zona comprendente l'area contaminata e la relativa zona di sicurezza o la zona di contenimento e la relativa zona di sicurezza;

f) «zona di contenimento»: il territorio dove la diffusione del cancro batterico dell'actinidia è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell'organismo nocivo e l'eliminazione delle fonti di inoculo al fine di perseguire l'eliminazione dell'organismo nocivo come obiettivo di lungo termine;

g) «sito di produzione indenne da PSA»: sito di produzione in conformità allo Standard Internazionale FAO ISPM 10 riconosciuto dal Servizio Fitosanitario competente per territorio, di seguito denominato Servizio Fitosanitario, tale da garantire un adeguato isolamento microbiologico;

Art. 3.

Monitoraggi

1. I Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite tecnici operanti sotto il loro controllo, effettuano monitoraggi sistematici volti ad accertare la presenza del batterio sulle piante appartenenti al genere Actinidia sp. nei territori di competenza.

2. Le indagini consistono in ispezioni visive delle piante ospiti per accertare la presenza dei sintomi di cancro batterico dell'actinidia e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche, con particolare riguardo ai campi di piante madri, ai vivai, agli impianti di produzione di polline ed al materiale vegetale coltivato a scopo sperimentale.

Art. 4.

Segnalazione dei casi sospetti e misure cautelative

1. È fatto obbligo, ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo di piante di actinidia, di segnalare ogni sintomo sospetto di cancro batterico dell'actinidia al Servizio fitosanitario.

2. In attesa della conferma della presenza della malattia, il Servizio fitosanitario può attuare interventi cautelativi, incluso il divieto di movimentazione di materiale vegetale, al fine di ridurre il rischio della diffusione del batterio PSA.

3. Nelle zone di contenimento i commi 1 e 2 non si applicano.

Art. 5.

Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I Servizi Fitosanitari, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 3 e delle informazioni a disposizione, istituiscono nei territori di competenza, le aree contaminate, le zone di contenimento e le relative zone di sicurezza. Sono considerate indenni tutte le rimanenti zone.

2. Le delimitazioni sono revocate nelle aree in cui per un periodo di almeno due anni consecutivi si accerti l'assenza dell'organismo nocivo PSA.

Art. 6.

Misure di intervento

1. Quando viene confermata la presenza di PSA in una pianta o in un appezzamento, il Servizio Fitosanitario, istituisce la zona delimitata e adotta le misure ufficiali, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *i)* del D.Lgs. 214/2005, secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 7.

Misure nelle aree contaminate

1. Nelle aree contaminate i Servizi Fitosanitari effettuano sistematici monitoraggi e prescrivono adeguati trattamenti per impedire la diffusione della malattia.

2. Nel caso di presenza di cancri nella pianta, il Servizio Fitosanitario prescrive la capitozzatura o l'asportazione delle parti colpite, con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte colpita, oppure l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento, in funzione del rischio fitosanitario. Il materiale risultante dall'estirpazione o dagli interventi cesori deve essere distrutto mediante bruciatura o interramento profondo in loco, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario.

Art. 8.

Misure nelle zone di sicurezza

1. Nelle zone di sicurezza i Servizi Fitosanitari effettuano monitoraggi intensivi durante la stagione vegetativa nella quale è avvenuto l'accertamento della malattia e in quella successiva.

Art. 9.

Misure nelle zone di contenimento

1. Nelle zone di contenimento il Servizio Fitosanitario adotta uno specifico piano di azione, secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nelle zone di contenimento è assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende agricole presenti, per l'adozione delle strategie volontarie di controllo previste dal piano di azione.

Art. 10.

Regolamentazione dei vivai e dei campi di piante madri

1. La produzione di piante e materiale di moltiplicazione di Actinidia sp. é consentita solo in zone indenni da PSA.

2. Il Servizio Fitosanitario può consentire la produzione in zone non indenni quando avviene in siti di produzione indenni da PSA.

3. Per la produzione di piante di Actinidia sp. deve essere impiegato materiale controllato secondo quanto indicato nell'allegato II, fatte salve le piante in produzione al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

4. I costitutori di nuove varietà di Actinidia sp., prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di moltiplicazione selezionato, devono verificare che le piante madri (fonte primaria) siano indenni dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III e devono inviare al Servizio Fitosanitario i risultati delle analisi effettuate presso laboratori accreditati ai sensi del D.M. 14 aprile 1997.

5. Qualora nei campi di piante madri venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio Fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante infette e la messa in quarantena delle piante presenti nell'intero campo sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonché adeguati interventi da effettuare sulle piante presenti nel campo.

6. Qualora nei vivai venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio Fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante dell'intero lotto risultato infetto e la messa in quarantena dei lotti contigui sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonché adeguati interventi da effettuare sulle piante suscettibili e nell'ambiente di coltivazione.

7. La commercializzazione delle piante di Actinidia sp. e del materiale di moltiplicazione presenti in un vivaio già autorizzato che venga a trovarsi in una zona di sicurezza è consentita, previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario, solo nel periodo di riposo vegetativo della stagione vegetativa successiva all'ultimo accertamento della malattia.

Art. 11.

Divieti

1. E' vietato trasportare al di fuori delle aree delimitate, materiale vegetale di Actinidia sp., inclusi legname e polline di piante, con espressa esclusione dei frutti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art.10. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare spostamenti di tale materiale ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 214/05.

Art. 12.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 13.

Allegati tecnici

1. Il Servizio fitosanitario centrale può aggiornare gli allegati tecnici al presente provvedimento con proprio atto con le modalità di cui all'art. 49, comma 2, lettera *c)*, del D.Lgs. n. 214/2005.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 273

ALLEGATO I

PIANO DI AZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA NELLE ZONE DI CONTENIMENTO

Interventi negli impianti colpiti

Negli impianti in cui è stata riscontrata la presenza del cancro batterico dell'actinidia**,** per contenere la diffusione del batterio**,** è necessario mettere in atto le seguenti misure in relazione alla gravità dei sintomi:

1. Piante con presenza di cancri lungo il tronco ed i cordoni

In questo caso è opportuno tagliare e bruciare immediatamente le parti di pianta con la presenza di cancri, effettuando il taglio ad almeno 70 cm sotto la lesione necrotica (presenza di macchie sottocorticali). Se le lesioni necrotiche arrivano in prossimità del punto d'innesto o anche oltre è necessario estirpare la pianta.
Dopo l'estirpazione è opportuno disinfettare il terreno con calce spenta e attendere almeno la stagione successiva prima di reimpiantare actinidia.
Gli attrezzi di potatura devono essere adeguatamente disinfettati, a tal fine può essere impiegata una soluzione di benzalconio cloruro alla dose di 1 g/l o altre sostanze ad attività disinfettante. Le ferite di potatura effettuate sul tronco e sui cordoni devono essere disinfettate e protette con mastici adeguati.
Il materiale vegetale tagliato o estirpato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto 4.
È inoltre necessario effettuare trattamenti fitosanitari cautelativi su tutto l'impianto con le modalità indicate al successivo punto 5.

2. Piante con solo presenza di rami avvizziti, ma assenza di cancri sul tronco e sui cordoni

In questo caso è necessario effettuare la rimozione del cordone portante il ramo avvizzito o comunque tagliare ad almeno 70 cm al di sotto delle alterazioni visibili. Gli attrezzi di potatura e i tagli devono essere disinfettati con le modalità di cui al punto precedente**.** Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto 4.
È inoltre necessario effettuare trattamenti preventivi su tutto l'impianto con le modalità indicate al punto 5.

3. Piante con presenza di sole maculature fogliari

In questo caso è sufficiente effettuare i soli trattamenti cautelativi indicati al successivo punto 5 su tutto l'impianto e disinfettare sempre gli attrezzi di potatura.

4. Modalità di smaltimento

Il materiale vegetale infetto derivante dai tagli e dalle estirpazioni deve essere asportato dall'impianto e distrutto mediante bruciatura o interramento profondo in loco, fermo restando il rispetto di eventuali ordinanze comunali in materia di prevenzione degli incendi. Qualora non sia possibile bruciare immediatamente il materiale vegetale, è necessario allontanarlo dall'impianto (assolutamente non lasciarlo nelle interfile), cospargerlo con abbondante calce spenta e coprirlo con materiale impermeabile per evitare la diffusione del patogeno. E' assolutamente vietato trinciare i residui infetti e portare il materiale vegetale infetto fuori dalla propria azienda, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario.

5. Difesa chimica

Negli impianti presenti nell'area di contenimento devono essere effettuati adeguati trattamenti**,** con prodotti autorizzati provvisti di scheda di rischio in particolare in coincidenza con eventi che favoriscono la diffusione del batterio (potatura, raccolta, caduta foglie*,* forti venti, grandinate, gelate e piogge persistenti).

ALLEGATO II

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VIVAISTICA DI PIANTE DI ACTINIDIA (ACTINIDIA SP.) E RELATIVO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

1. Individuazione della fonte primaria

La “fonte primaria” è la pianta capostipite ottenuta mediante incrocio, selezione clonale sottoposta a controlli fitosanitari, a carico dell'interessato, per l'esenzione degli organismi nocivi previsti nella tabella n. 1 (riportata in calce al presente disciplinare) presso un laboratorio accreditato ai sensi del D.M. 14 aprile 1997 e conservata in serra, posta ad almeno 50 m da frutteti di actinidia.
Per due anni a partire dalla data di approvazione del presente disciplinare è consentito prelevare materiale di moltiplicazione da piante madri a condizione che si trovino in zone indenni, che non manifestino sintomi degli organismi nocivi elencati nella tabella 1 e che siano risultate esenti da PSA ad un’analisi fitosanitaria effettuata da un laboratorio accreditato ai sensi del D.M. 14 aprile 1997, conformemente agli standard tecnici emanati dal Servizio Fitosanitario Centrale ai sensi dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 214/2005.

2. Struttura per la conservazione della fonte primaria

La serra adibita alla conservazione della “fonte primaria”, oltre ad isolare le piante in essa contenute dai fenomeni meteorici, deve essere in grado di garantire un adeguato isolamento microbiologico e deve rispondere almeno ai seguenti requisiti:

a) essere realizzata a tetto e pareti rigide e provvista di vestibolo con pareti isolanti e con doppia porta;

b) la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno.

3. Campi di piante madri

Le piante madri devono essere costituite con materiale proveniente dalla “fonte primaria”. I campi di piante madri se ubicati:

a) in “aree delimitate”, devono essere realizzati in “siti di produzione indenni da PSA”, devono essere collocati in serre aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 2 e poste ad una distanza di almeno 50 m da frutteti di actinidia;

b) in “zone indenni” da PSA, devono essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria e sui quali non siano state coltivate piante di actinidia da almeno due anni e posti ad almeno 500 m da frutteti di actinidia.

Per due anni a partire dalla data di adozione del presente disciplinare i campi di piante madri possono essere costituiti utilizzando materiale proveniente da piante madri preesistenti, aventi le caratteristiche previste per la costituzione della “fonte primaria”.
Il materiale di moltiplicazione ottenuto dalle piante madri che non originano da una “fonte primaria” può essere commercializzato solo se al termine del ciclo vegetativo successivo all’anno del prelievo non sono comparsi sintomi di PSA.

4. Conduzione dei campi di piante madri

I campi di piante madri:

a) devono essere protetti da rete antigrandine;

b) devono avere le singole piante numerate stabilmente, all’atto dell’impianto, in modo progressivo e rappresentate in mappa;

c) devono avere file complete e distinte per accessione; qualora su una stessa fila venissero intercalate piante maschio, i maschi dovranno essere di un’unica accessione per fila;

d) devono essere attivamente difesi da parassiti ed infestanti e le operazioni colturali effettuate devono essere riportate su un apposito registro di conduzione;

e) devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali ed il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;

f) possono subire interventi cesori esclusivamente con attrezzi adeguatamente disinfettati, a tal fine può essere impiegata una soluzione di benzalconio cloruro alla dose di 1 g/l o altre sostanze ad attività disinfettante;

g) non devono essere irrigati a pioggia.

5. Produzione dei materiali di propagazione

I vivai se ubicati:

a) in "aree delimitate", devono essere realizzati in "siti di produzione indenni da PSA", le piante devono essere collocate in serre aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 2 e poste ad una distanza di almeno 50 m da frutteti di actinidia;

b) in "zone indenni" da PSA, devono essere distanti almeno 500 m da frutteti di actinidia, tranne il caso in cui si trovino in serra aventi i requisiti di cui al punto 2; in tale ipotesi è sufficiente una distanza di 50 metri da frutteti di actinidia.

I vivai ovunque ubicati:

a) devono essere realizzati con piante ottenute esclusivamente a partire da materiale di moltiplicazione prelevato dalle piante madri di cui ai precedenti punti 1 e 3 ed il vivaista deve registrare il numero assegnato alle piante dalle quali il materiale è stato prelevato;

b) devono essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria e sui quali non siano state coltivate piante di actinidia da almeno due anni;

c) devono essere attivamente difesi da parassiti ed infestanti e le operazioni colturali effettuate devono essere riportate su un apposito registro di conduzione;

d) non possono essere irrigati con sistema a pioggia, fatta salva diversa disposizione del Servizio Fitosanitario;

e) devono essere realizzati con piante suddivise in lotti omogenei, bene individuabili, riportati su mappa; le file devono essere complete e distinte per specie, varietà e clone; possono essere ammesse su una stessa fila diverse varietà o cloni, a condizione che siano separate da un interspazio non inferiore ad un metro e chiaramente evidenziato;

f) devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali ed il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;

g) le piante possono subire interventi cesori, da effettuarsi separatamente per ogni singolo lotto, esclusivamente con attrezzi adeguatamente disinfettati, a tal fine può essere impiegata una soluzione di benzalconio cloruro alla dose di 1 g/l o altre sostanze ad attività disinfettante.

Fermo restando che l'attività vivaistica in zona delimitata deve essere realizzata all'interno di strutture con i requisiti di cui al punto 2, qualora l'attività di produzione sia realizzata in cassoni/contenitori fuori suolo, occorre che:

- l'area destinata all'allevamento in cassone/contenitore sia isolata dall'afflusso di acque superficiali e contempli una fascia di bordo di almeno due metri, tenuta libera da vegetazione;
- le strutture per la radicazione e l'ambientamento devono essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo;
- i cassoni/contenitori delle piante devono essere suddivisi in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa.

6. Micropropagazione

Gli espianti iniziali devono essere prelevati esclusivamente dalle piante madri di cui ai precedenti punti 1 e 3 e deve essere registrato il numero assegnato alle piante dalle quali il materiale è stato prelevato.

Nella moltiplicazione *in vitro* sarà possibile raggiungere un massimo di 15 subcolture (anche se intercalate da un periodo - non più di un anno - di conservazione in frigorifero). In fase di allungamento o di radicazione è ammesso un periodo di conservazione in frigorifero, anche se ve ne è stato un altro in precedenza.
La durata complessiva delle subcolture di proliferazione nella fase di moltiplicazione non dovrà superare i quattro anni, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i dodici mesi. Dopo tale periodo si dovrà ripartire con nuovi germogli sterili.
I vasi di coltura devono essere contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio Fitosanitario. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre a quelli trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza. Nel caso di registro informatico il programma deve mantenere traccia delle modifiche apportate.
Non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:

- i terreni di coltura non devono indurre crescite e proliferazione superiore a cinque nuovi assi per singola subcoltura;
- devono essere eliminati i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
- devono essere eliminati la parte basale del ciuffo di germogli al momento del trapianto ove é più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
- devono essere utilizzati solo germogli originati da gemme ascellari; devono essere eliminate le colture vitrescenti o con altre anomalie morfofisiologiche (in particolare fasciazioni);

I mezzi e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti previsti per la fase di vivaio.

7. Etichettatura delle piante e relativi materiali di moltiplicazione

Le piante di actinidia e i relativi materiali di moltiplicazione prodotte conformemente al presente disciplinare, devono essere accompagnate da apposite etichette. Il Servizio Fitosanitario, dopo aver svolto gli opportuni controlli ed effettuato eventuali analisi di laboratorio, con spese a carico del produttore, prima della commercializzazione delle piante, autorizza l'apposizione delle etichette, conformemente agli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 214/2005.

Chiunque detiene o immette in commercio piante di actinidia e relativi materiali di moltiplicazione, deve tenere presso il centro aziendale un registro vidimato dal Servizio Fitosanitario, ai fini della registrazione degli estremi delle etichette e del relativo movimento di piante e di materiali di moltiplicazione acquistati, detenuti e ceduti a terzi.

ALLEGATO III

SAGGI PER LA COSTITUZIONE DELLA FONTE PRIMARIA

AGENTE EZIOLOGICO / MALATTIA	SIGLA
Virus	
Ribgrass mosaic virus	**RMV**
Citrus leaf bloch virus	**CLBV**
Apple stem grooving virus	**ASGV**
Actinidia virus A	**AVA**
Alfa alfa mosaic virus	**AMV**
Cucumber mosaic virus	**CMV**
Fitoplasmi	
Fitoplasma dello Stolbur (Candidatus phytoplasma solanii)	**STOL**
Batteri	
Cancro batterico *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*	**PSA**
Pseudomonas syringae pv. *syringae*	**Pss**
Insetti	
Pseudaulacaspis pentagona	

11A04159

DECRETO 21 febbraio 2011.

Rettifica al decreto 24 gennaio 2011, relativo alla modifica del decreto 27 ottobre 2010, recante protezione transitoria acccordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 24 gennaio 2011 della direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale- n. 29 del 5 febbraio 2011 relativo alla modifica del decreto 24 gennaio 2011, recante protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Considerato che nell'articolo unico del predetto decreto è stato erroneamente riportato «con decreto 11 gennaio 2008» anziché «con decreto 27 ottobre 2010»;

Ritenuta, pertanto la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto 24 gennaio 2011 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto 24 gennaio 2011, relativo alla modifica del decreto 27 ottobre 2010, recante protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, nell'articolo unico, dove è scritto «con decreto 11 gennaio 2008» leggasi «con decreto 27 ottobre 2010».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

11A03314

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Consorzio Agrario di Ravenna», in Ravenna, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro di saggio «Consorzio Agrario di Ravenna», con sede legale in Via Classicana, 75 - 48100 Ravenna, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 2654 del 2 febbraio 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 19-20 maggio 2010 presso il Centro di saggio «Consorzio Agrario di Ravenna»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro di saggio «Consorzio Agrario di Ravenna», con sede legale in Via Classicana, 75 - 48100 Ravenna, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

selettività nei confronti dell'entomofauna utile.

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Consorzio Agrario di Ravenna» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 19-20 maggio 2010.

2. Il Centro di saggio «Consorzio Agrario di Ravenna», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

11A03629

DECRETO 8 marzo 2011.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 1998 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Lago di Corbara D.O.C., intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara»;

Visto il parere favorevole della regione Umbria sulla sopra citata domanda di modifica;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», riconosciuto con decreto ministeriale 1° luglio 1998 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011-2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2011

Il Direttore generale ad interim*:* VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «LAGO DI CORBARA»

Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» è riservata ai vini rossi e ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso riserva, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon riserva, Merlot, Merlot riserva, Pinot nero, Pinot nero riserva; Sangiovese, Sangiovese riserva, bianco, bianco riserva, Grechetto, Grechetto riserva, Vermentino, Vermentino riserva, Chardonnay, Chardonnay riserva, Sauvignon, Sauvignon riserva, Vendemmia tardiva, passito e passito riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

«Lago di Corbara» rosso e rosso riserva: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Lago di Corbara» Cabernet Sauvignon e Cabernet Sauvignon riserva: Cabernet Sauvignon minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

«Lago di Corbara» Merlot e Merlot riserva: Merlot minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

«Lago di Corbara» Pinot nero e Pinot nero riserva: Pinot nero minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

«Lago di Corbara» Sangiovese e Sangiovese riserva: Sangiovese minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

«Lago di Corbara» bianco e bianco riserva: Grechetto e Sauvignon per almeno il 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Lago di Corbara» Vermentino e Vermentino riserva: Vermentino nella misura minima dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

«Lago di Corbara» Grechetto e Grechetto riserva: Grechetto nella misura minima dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

«Lago di Corbara» Chardonnay e Chardonnay riserva: Chardonnay nella misura minima dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

«Lago di Corbara» Sauvignon e Sauvignon riserva: Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

«Lago di Corbara» Vendemmia tardiva: Grechetto e Sauvignon per almeno il 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Lago di Corbara» passito e passito riserva: Grechetto e Sauvignon per almeno il 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» comprende in provincia di Terni, l'intero territorio amministrativo del comune di Baschi e parte del territorio amministrativo del comune di Orvieto relativamente alle frazioni di Corbara, Fossatello, Colonnetta di Prodo, Prodo e Titignano, così delimitato: «partendo dal lato destro del fiume Tevere all'altezza della diga di Corbara, il confine segue la destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta sulla strada comunale che dalla frazione di Corbara si dirige a Cicoria di Orvieto, sino all'incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo. Da qui, salendo, segue il lato destro di tale strada fino all'innesto con la strada statale 79 - bis. Il confine prosegue sulla strasa statale 79 - bis in direzione Todi e oltrepassata la frazione di Prodo giunge al confine di provincia tra Terni e Perugia in località Titignano e lo affianca fino ad incrociare il fiume Tevere».

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente: le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti sotto elencati:

altitudine: non superiore ai 600 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

terreni: idonei a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Densità dell'impianto: la densità di impianto è quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 4.000 piante per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto: le forme di allevamento e i sesti di impianto sono quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Sistemi di potatura: i sistemi di potatura sono quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale: la quantità massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale % vol
"Lago di Corbara" rosso	9,.0	12,00
"Lago di Corbara" Cabernet sauvignon	8,0	12,00
"Lago di Corbara" Merlot	8,0	12,00
"Lago di Corbara" Pinot nero	8,0	12,00
"Lago di Corbara" Sangiovese	8,0	12,00
"Lago di Corbara" rosso riserva (anche con la specifica del vitigno)	7,0[(a)]	12,50
"Lago di Corbara" bianco, Vendemmia Tardiva, passito, passito riserva	10,0	11,50
"Lago di Corbara" Vermentino	9,0	11,50
"Lago di Corbara" Grechetto	9,0	11,50
"Lago di Corbara" Chardonnay	9,0	11,50
"Lago di Corbara" Sauvignon	9,0	11,50
"Lago di Corbara" bianco riserva (anche con la specifica del vitigno)	8,0[(b)]	12,00

[(a)] I vini rossi nella tipologia riserva dovranno essere ottenuti da piante la cui produzione di uva non dovrà superare la media di kg 1,500 a pianta; per non superare tale limite dovranno essere adottate tecniche agronomiche come la selezione dei germogli o il diradamento delle uve in preinvaiatura e comunque non oltre il 30 Agosto.

[(b)] I vini bianchi nella tipologia riserva dovranno essere ottenuti da piante la cui produzione di uva non dovrà superare la media di kg 2 a pianta; per non superare tale limite dovranno essere adottate tecniche agronomiche come la selezione dei germogli o il diradamento delle uve in preinvaiatura e comunque non oltre il 30 Agosto.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione e imbottigliamento: le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche in tutto il territorio amministrativo dei comuni compresi nella zona di produzione e nel territorio amministrativo del comune di Montecchio.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio di cui al primo comma. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate alle ditte interessate ai sensi del disciplinare approvato con decreto ministeriale 1° luglio 1998.

Elaborazione: nella vinificazione dovranno essere adottate solo le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Titolo alcolometrico dopo appassimento: al termine dell'appassimento le uve destinate alla produzione delle tipologie «Lago di Corbara» Vendemmia tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.

Al termine dell'appassimento le uve destinate alla produzione delle tipologie «Lago di Corbara» passito e passito riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol.

Resa uva/vino e vino/ettaro: la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa delle uve in vino per le tipologie Vendemmia tardiva e passito non deve essere superiore al 40% dell'uva fresca.

Immissione al consumo e invecchiamento: i vini rossi a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere immessi al consumo non prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini rossi nella tipologia riserva non potranno essere immessi al consumo prima del 1° settembre del secondo anno successivo alla vendemmia; per tale tipologia è obbligatorio l'invecchiamento nel legno di minimo dodici mesi.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» nelle tipologie Vendemmia tardiva e passito devono essere immessi al consumo non prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, mentre per i vini bianchi nella tipologia riserva non prima del 30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo della tipologia «Lago di Corbara» passito riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

La conservazione e l'invecchiamento delle tipologie «Lago di Corbara» passito riserva devono avvenire in recipienti di legno della capacità non superiore a 225 litri.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lago di Corbara» rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, sapido, armonico a volte austero;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

«Lago di Corbara» Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso

odore: caratteristico, intenso;

sapore: secco, di corpo, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

«Lago di Corbara» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: secco, pieno, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

«Lago di Corbara» Pinot nero:

colore: rosso rubino poco intenso;

odore: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

«Lago di Corbara» Sangiovese:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, di corpo;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 23,00 g/l;

«Lago di Corbara» rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: secco, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

«Lago di Corbara» Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: secco, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

«Lago di Corbara» Cabernet riserva:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: secco, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

«Lago di Corbara» Pinot nero riserva:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: secco, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

«Lago di Corbara» Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: secco, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

«Lago di Corbara» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: da secco a abboccato, armonico, franco;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

«Lago di Corbara» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: da secco a abboccato, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

«Lago di Corbara» Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: da secco a abboccato, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

«Lago di Corbara» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: da secco a abboccato, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

«Lago di Corbara» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: da secco a abboccato, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

«Lago di Corbara» bianco riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

«Lago di Corbara» Grechetto riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

«Lago di Corbara» Vermentino riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

«Lago di Corbara» Chardonnay riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

«Lago di Corbara» Sauvignon riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

«Lago di Corbara» Vendemmia tardiva:

colore: giallo oro più o meno intenso;

odore: caratteristico, talvolta con sentori di miele;

sapore: da abboccato a dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale non inferiore: 15,00% vol. di cui almeno 10,00% vol. effettivi;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

«Lago di Corbara» passito:

colore: giallo dorato, ambrato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale non inferiore: 15,00% vol. di cui almeno 10,00% vol. effettivi;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Lago di Corbara» passito riserva:

colore: giallo dorato, ambrato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale non inferiore: 16,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. effettivi;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

Nel caso di conservazione in recipienti di legno, i vini sopra citati possono presentare percezione di legno.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 61/2010.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve è stata rivendicata la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», seguita da una delle indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» senza alcuna specificazione aggiuntiva.

Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere immessi al consumo in contenitori con capacità non superiore a 6,0 litri e non inferiore a 0,187 litri.

Per le tipologie «Lago di Corbara» rosso e bianco, anche con menzione del vitigno, è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a 20 litri.

Per le tipologie Riserva, Vendemmia tardiva, Passito e Passito riserva è obbligatorio il recipiente di vetro chiuso con tappo di sughero raso bocca. Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
LAGO DI CORBARA BIANCO	B333	X	888	1	X	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA BIANCO RISERVA	B333	X	888	1	A	X	A	1	X
LAGO DI CORBARA ROSSO	B333	X	999	2	X	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA ROSSO RISERVA	B333	X	999	2	A	X	A	1	X
LAGO DI CORBARA CABERNET SAUVIGNON	B333	X	043	2	X	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B333	X	043	2	A	X	A	1	X
LAGO DI CORBARA CHARDONNAY	B333	X	298	1	X	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA CHARDONNAY RISERVA	B333	X	298	1	A	X	A	1	X
LAGO DI CORBARA GRECHETTO	B333	X	095	1	X	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA GRECHETTO RISERVA	B333	X	095	1	A	X	A	1	X
LAGO DI CORBARA MERLOT	B333	X	146	2	X	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA MERLOT RISERVA	B333	X	146	2	A	X	A	1	X
LAGO DI CORBARA PINOT NERO	B333	X	195	2	X	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA PINOT NERO RISERVA	B333	X	195	2	A	X	A	1	X
LAGO DI CORBARA SANGIOVESE	B333	X	218	2	X	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA SANGIOVESE RISERVA	B333	X	218	2	A	X	A	1	X
LAGO DI CORBARA SAUVIGNON	B333	X	221	1	X	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA SAUVIGNON RISERVA	B333	X	221	1	A	X	A	1	X
LAGO DI CORBARA VERMENTINO	B333	X	258	1	X	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA VERMENTINO RISERVA	B333	X	258	1	A	X	A	1	X
LAGO DI CORBARA VENDEMMIA TARDIVA	B333	X	888	1	F	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA PASSITO	B333	X	888	1	D	X	A	0	X
LAGO DI CORBARA PASSITO RISERVA	B333	X	888	1	D	A	A	1	X

11A03692

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 febbraio 2011.

Consegna provvisoria anticipata al comune di Calitri della viabilità secondaria di interesse comunale dello svincolo Calitri - Ofantina.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART.86, LEGGE 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n.488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'articolo 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno ai sensi dell'articolo 13 della legge del 10 febbraio 1989, n.48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 3.1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'articolo 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n.96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MICA che attribuisce all'ufficio B5 della DGCII, il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 2006, n. 233 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 la quale, all'articolo 86 (interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un commissario ad acta, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge n. 219/81;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro dello sviluppo economico) di nomina del commissario ad acta, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 – ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive (oggi *MSE)* e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto il comma 2 del citato articolo 86 della predetta legge n. 289/02 con il quale è stata disposta la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219/81, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni;

Visto, altresì, che con il citato comma 2 è stato attribuito al commissario ad acta il compito di procedere all'affidamento del completamento della realizzazione delle opere suddette;

Visto che, a seguito di verifiche preliminari effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, sono risultate sussistere opere di viabilità ricadenti nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 86 della legge 289/02;

Visto che l'ufficio B5 della DGCII del MAP (oggi *MSE)* ha, quindi, individuato definitivamente le opere oggetto di revoca di cui al citato comma 2 dell'articolo 86 della legge n. 289/02;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive (oggi *MSE)* n. 91/B5/MAP del 3 ottobre 2003 con il quale è stata revocata la concessione per la realizzazione dello svincolo con la strada di collegamento tra l'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina di cui al progetto n. 39/40/6064, assentita all'A.T.I. I.C.L.A. S.p.A. ed altre, oggi I.C.L.A. S.p.A. in liquidazione;

Visto che, per le attività commissariali ex art. 32 legge n. 219/81, è stata aperta, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, apposita contabilità speciale n. 3250 intestata a «Commissario *ad Acta* art. 86 legge 289/02», alimentata con girofondi dalla contabilità speciale n. 1728 denominata «Interv. Artt. 21 e 32 legge n. 219/81», giusta nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 143472 del 4 dicembre 2004;

Vista la nota n. 99025 dell'11 agosto 2004 con la quale il Dipartimento R.G.S. – I.G.F. – Ufficio XIII – del Ministero dell'Economia e delle Finanze autorizza il proseguimento della gestione fuori bilancio di detta contabilità speciale 3250;

Visto il proprio decreto n.06 dell'11 novembre 2003 relativo all'avvalimento, nei limiti e per gli effetti di cui all'art.19 della legge n. 109/94 e s.m. e i., dei Provveditorati alle OO.PP. (oggi Provveditorati Interregionali alle OO.PP.) di Potenza e di Napoli nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'espletamento delle attività e delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di completamento delle opere di viabilità ex art.32 legge n. 219/81 di cui alle concessioni già assentite e revocate;

Visto il disciplinare stipulato in data 16 marzo 2004 con il quale il sottoscritto Commissario ad Acta ha affidato al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania (oggi Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise e già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Campania e Molise) la realizzazione degli interventi e l'espletamento di tutte le attività e procedure finalizzate alla realizzazione del completamento delle opere suddette di cui al progetto n.39/40/COM/6064;

Visto che, pertanto, sono del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise (già S.I.I.T. Campania e Molise) le funzioni di Stazione appaltante ex art. 19 della legge n. 109/94 e s.m. e i.;

Visto che sono, tra l'altro, a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise (già S.I.I.T. Campania e Molise) le attività di progettazione, di affidamento in appalto, di direzione lavori e di collaudo e quelle connesse;

Visto il proprio decreto n. 88 del 10.02.2005 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al completamento dello svincolo della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 "Ofantina" – Prog. n.39/40/COM/6064, redatto dal citato Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise (già S.I.I.T. Campania e Molise);

Visto il proprio decreto n.104 del 22 luglio 2005 relativo alla presa d'atto degli esiti del verbale di asta pubblica per l'affidamento dei lavori in questione, Rep.n. 8737 aggiudicati alla Ditta EDIL VIRO con sede in Casoria alla Via F. Turati, n.21;

Visto il proprio decreto n. 193 del 15 marzo 2006 con il quale è stato approvato il contratto del 16 novembre 2005 Rep. n.8823, stipulato tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise (già S.I.I.T. Campania e Molise) Sede di Napoli e la Ditta EDIL VIRO di Antonietta Viro per l'affidamento dei lavori di completamento in questione;

Visto il proprio decreto n. 344 del 3 aprile 2007 relativo alla presa d'atto della certificazione del 12 dicembre 2003 e atto integrativo del 16 giugno 2004 della Commissione di Collaudo in c.o., nominata dall'Amministrazione concedente, circa lo "Stato di consistenza dei lavori utilmente eseguiti alla data di revoca della concessione", realizzati dal Concessionario revocato I.C.L.A. S.p.A. in liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 394 del 22 ottobre 2007 con il quale è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa redatta dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise - Sede Centrale di Napoli - per adeguare il progetto originario alle esigenze manifestate dalla Provincia di Avellino e dal Comune di Calitri;

Visto il proprio decreto n. 490 del 25 novembre 2008 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo relativo all'affidamento all'Impresa EDIL VIRO di Antonietta Viro dei lavori di cui alla citata perizia di variante senza aumento di spesa;

Visto il proprio decreto n. 593 del 26 ottobre 2009 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere integrative e complementari ai lavori di completamento dello svincolo in questione di cui al prog. n. 39/40/COM/6064, redatto a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania-Molise - Sede Centrale di Napoli – nell'ambito del medesimo progetto n. 39/40/COM/6064;

Visto il proprio decreto n. 647 del 15 marzo 2010 con il quale è stato approvato il nuovo importo del citato progetto esecutivo, rielaborato a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania-Molise - Sede Centrale di Napoli – nella parte economica;

Visto il proprio decreto n. 676 del 30 giugno 2010 relativo alla presa d'atto degli esiti del verbale del giorno 20.4.2010 - Rep. N. 9483 per l'affidamento delle predette opere integrative e complementari;

Visto il proprio decreto n. 712 del 28 luglio 2010 con il quale è stato approvato il contratto del 23 giugno 2010 Rep. n. 9514, stipulato tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise e la Ditta Ciardiello Antonio per l'affidamento delle citate opere integrative e complementari dei lavori di completamento in questione;

Visto che nell'ambito del progetto in argomento risultano realizzate viabilità secondarie di interesse comunale ricadenti nel territorio del Comune di Calitri (Avellino);

Visto che le opere realizzate risultano tutte collaudate staticamente;

Vista la propria nota n. 11.305 del 18 novembre 2009 con la quale è stata trasmessa all'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità per la Campania - alla Provincia di Avellino e al Sindaco del Comune di Calitri (Avellino) una planimetria generale dei lavori con l'individuazione dei possibili gestori delle rispettive tratte;

Visto che sono in corso modesti lavori complementari e di allacciamento alla viabilità secondaria esistente;

Vista la nota n. 1.504/10 del 12 febbraio 2010 del Comune di Calitri (Avellino) con la quale viene comunicata la propria disponibilità a prendere in consegna i tratti di competenza comunale (viabilità secondarie);

Visto il proprio decreto n. 717 del 13 agosto 2010 con il quale è stata autorizzata la consegna provvisoria anticipata della viabilità secondaria di interesse comunale al Comune di Calitri (Avellino), ed è stato, altresì, delegato alle operazioni di consegna di cui sopra un funzionario della struttura commissariale, in rappresentanza del Commissario ad acta ex art. 86 L. n. 289/02;

Visto il verbale sottoscritto in data 25 agosto 2010 con il quale l'Ufficio Commissariale ha consegnato in via provvisoria anticipata al Comune di Calitri (AV) la viabilità secondaria realizzata nell'ambito dei lavori di completamento dello svincolo della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 "Ofantina" - Prog. n. 39/40/COM/6064;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale sottoscritto in data 25 agosto 2010 di consegna provvisoria anticipata al Comune di Calitri (Avellino) della viabilità secondaria di interesse comunale realizzata nell'ambito dei lavori di completamento dello svincolo della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 «Ofantina» - Prog. n. 39/40/COM/6064.

Art. 2.

L'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario revocato, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex artt. 21 e 32 legge n. 219/81, sarà volturata, a proprio nome e a sua cura e spese, dal Comune di Calitri (Avellino) ad acquisizione del decreto definitivo di esproprio.

Art. 3.

La consegna anticipata provvisoria di cui al precedente articolo 1 diverrà definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori.

Art. 4.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo raccomandata a/r al Comune di Calitri (AV) ed al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise – Sede Centrale di Napoli.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

11A03400

DECRETO 7 febbraio 2011.

Consegna provvisoria anticipata alla provincia di Avellino delle opere relative alla strada di collegamento da Calitri con la Ofantina.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART.86, LEGGE 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno;

Visto l'art.12, comma 1, del decreto legislativo n.96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'articolo 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno ai sensi dell'articolo 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 3.1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'articolo 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MICA che attribuisce all'ufficio B5 della DGCII, il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 2006, n. 233 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 la quale, all'articolo 86 (interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un commissario *ad acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/81;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro dello sviluppo economico) di nomina del commissario ad acta, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 – ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive (oggi *MSE)* e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.120 del 26 maggio 2003;

Visto il comma 2 del citato articolo 86 della predetta legge n. 289/02 con il quale è stata disposta la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219/81, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni;

Visto, altresì, che con il citato comma 2 è stato attribuito al commissario ad acta il compito di procedere all'affidamento del completamento della realizzazione delle opere suddette;

Visto che, a seguito di verifiche preliminari effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, sono risultate sussistere opere di viabilità ricadenti nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 86 della legge 289/02;

Visto che l'ufficio B5 della DGCII del MAP (oggi *MSE)* ha, quindi, individuato definitivamente le opere oggetto di revoca di cui al citato comma 2 dell'articolo 86 della legge 289/02;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) n.92/B5/MAP del 3 ottobre 2003 con il quale è stata revocata la concessione per la realizzazione della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la SS 401 "Ofantina" - progetto n.39/40/6063 - assentita all'ATI ICLA Spa. ed altre, oggi ICLA Spa in liquidazione;

Visto che, per le attività commissariali ex articolo 32 legge n. 219/81, è stata aperta, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, apposita contabilità speciale n. 3250 intestata a «commissario *ad acta* articolo 86 legge. 289/02", alimentata con girofondi dalla contabilità speciale n. 1728 denominata «Interv. Artt. 21 e 32 legge n. 219/81», giusta nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 143472 del 4 dicembre 2004;

Vista la nota n. 99025 dell'11 agosto 2004 con la quale il Dipartimento RGS – IGF – ufficio XIII – del Ministero dell'economia e delle finanze autorizza il proseguimento della gestione fuori bilancio di detta contabilità speciale 3250;

Visto il proprio decreto n.006 dell'11 novembre 2003 relativo all'avvalimento, nei limiti e per gli effetti di cui all'art.19 della L.109/94 e s.m. e i., dei Provveditorati alle OO.PP. (oggi Provveditorato Interregionale alle OO.PP. e già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti) di Potenza e di Napoli nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'espletamento delle attività e delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di completamento delle opere di viabilità ex art.32 L.219/81 di cui alle concessioni già assentite e revocate;

Visto il disciplinare stipulato in data 16 marzo 2004 con il quale il Commissario ad acta ha affidato al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania (oggi Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania e il Molise e già Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti Campania e Molise) la realizzazione degli interventi e l'espletamento di tutte le attività e procedure finalizzate alla realizzazione del completamento delle opere suddette di cui al progetto n. 39/40/COM/6063;

Visto che, pertanto, sono attribuite al Provveditorato Interregionale per OO.PP. Campania e Molise – Sede di Napoli – le funzioni di stazione appaltante ex art. 19 della legge n. 109/94 e s.m. e i.;

Visto che sono, pertanto, tra l'altro, di competenza del citato Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania e il Molise le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento di cui al progetto n.39/40/COM/6063;

Visto il decreto n. 54/B5/MAP del 4 agosto 2005 del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale si è preso atto della certificazione circa lo «Stato di consistenza dei lavori utilmente eseguiti alla data di revoca della concessione» redatto dalla Commissione di Collaudo in data 11 luglio 2005;

Visto che con il citato decreto n. 54/B5/MAP le aree interessate dai lavori del progetto in argomento sono state consegnate al Commissario ad acta per i successivi adempimenti di competenza di cui al citato art. 86 legge n. 289/02;

Visto il proprio decreto n. 260 del 27 luglio 2006 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al completamento della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 «Ofantina» – Prog. N. 39/40/COM/6063, redatto dal citato Provveditorato Interregionale (già Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti Campania e Molise);

Visto il proprio decreto n. 288 dell'8 novembre 2006 relativo alla presa d'atto degli esiti del verbale di asta pubblica del giorno 19 ottobre 2006 – Rep. N. 8980 – per l'affidamento dei lavori in questione, aggiudicati alla società I.C.M. s.r.l.;

Visto il proprio decreto n. 343 del 30 marzo 2007 con il quale è stato approvato il contratto del 21 febbraio 2007 Rep. n. 9032, stipulato tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise – Sede di Napoli – e la citata società I.C.M. s.r.l;

Visto il proprio decreto n. 467 dell'8 ottobre 2008 con il quale è stata approvata la perizia di variante redatta dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania-Molise – Sede Centrale di Napoli;

Visto il proprio decreto n. 501 del 23 gennaio 2009 con il quale è stato approvato l'Atto Aggiuntivo n. 9283 di Rep. stipulato in data 16.1.2009 tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise e la società I.C.M. s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di variante;

Visto il proprio decreto n. 540 del 9 giugno 2009 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere complementari del tratto di strada di collegamento con lo svincolo della ex S.S. 399, redatto a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania-Molise - Sede Centrale di Napoli – nell'ambito del Progetto in argomento n. 39/40/COM/6063 - Lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 "Ofantina";

Visto il proprio decreto n. 586 del 9 ottobre 2009 con il quale è stato approvato il contratto del 23 settembre 2009 Rep. n. 9372, stipulato tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise – Sede di Napoli – e la società I.C.M. s.r.l., per l'affidamento delle opere complementari di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 656 del 28 aprile 2010 con il quale è stata approvata la perizia dei lavori di ripristino dei quadri elettrici a servizio dell'impianto di illuminazione della galleria "Gagliano", affidati all'Impresa I.C.M. s.r.l., esecutrice dei lavori principali, dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise con Ordinazione prot. n. 12693 del 16.6.2010 – registrata a Pagani in data 28 luglio 2010 al n. 2078 Serie 3 – approvata con decreto commissariale n. 731 del 29.9.2010;

Vista la propria nota n. 11.305 del 18.12.2009 con la quale è stata trasmessa all'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità per la Campania – alla Provincia di Avellino e al Sindaco del Comune di Calitri (AV) una planimetria generale dei lavori con l'individuazione dei possibili gestori delle rispettive tratte;

Vista la nota n. 1.504/10 del 12.2.2010 del Comune di Calitri (AV) con la quale viene comunicata la propria disponibilità a prendere in consegna i tratti di competenza comunale (viabilità secondarie);

Vista la nota n. CNA-0004719-P del 29.1.2010 con la quale l'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità per la Campania – Sede di Napoli – non ha formalizzato osservazioni sulle opere da consegnare;

Vista la propria nota n. 11.669 del 18.2.2010, inviata alla Provincia di Avellino, all'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità per la Campania – e al Sindaco del Comune di Calitri (AV), con la quale è stato comunicato, tra l'altro, che per la viabilità di collegamento tra l'abitato di Calitri e la S.S. 401 "Ofantina" è stata prevista la consegna in via provvisoria alla Provincia di Avellino nelle more della statizzazione della citata viabilità;

Vista la nota n. 42901 del 28.6.2010 con la quale la Provincia di Avellino ha confermato la propria disponibilità all'assunzione in carico delle opere relative al tratto di strada che inizia dallo svincolo con la S.S. 401 "Ofantina" all'abitato di Calitri;

Visto che le opere realizzate risultano tutte collaudate staticamente;

Visto il proprio decreto n. 714 del 13 agosto 2010 con il quale è stata autorizzata la consegna anticipata provvisoria in questione alla Provincia di Avellino ed è stato, altresì, delegato alle operazioni di consegna di cui sopra funzionario della struttura commissariale, in rappresentanza del Commissario ad acta ex art. 86 L. n. 289/02;

Visto il verbale sottoscritto in data 25 agosto 2010 con il quale l'Ufficio Commissariale ha consegnato in via anticipata provvisoria le opere relative alla strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 "Ofantina" - Progetto n. 39/40/6063 – alla Provincia di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale sottoscritto in data 25 agosto 2010 di consegna anticipata provvisoria alla provincia di Avellino delle opere relative alla strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 «Ofantina» - Progetto n. 39/40/6063.

Art. 2.

L'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario revocato, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex artt. 21 e 32 L. 219/81, sarà volturata successivamente alla consegna definitiva delle opere al destinatario finale delle opere medesime, a proprio nome e a sua cura e spese.

Art. 3.

La consegna anticipata provvisoria di cui al precedente articolo 1 diverrà definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori, per quanto riguarda i rapporti tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

Art. 4.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo raccomandata a/r alla Provincia di Avellino ed al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise – Sede Centrale di Napoli.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

11A03401

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° marzo 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita medicinale «Vpriv» (velaglucerasi alfa). (Determinazione/C n. 2104/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale VPRIV (velaglucerasi alfa) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 26 agosto 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/646/001 «200 U - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino;

EU/1/10/646/002 «400 U - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° febbraio 2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 16 febbraio 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.

Alla specialità medicinale VPRIV (velaglucerasi alfa) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«200 U - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 040424018/E (in base 10) 16KNLL (in base 32);

«400 U - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 040424020/E (in base 10) 16KNLN (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: VPRIV è indicato per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti affetti da malattia di Gaucher di tipo 1.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale VPRIV (velaglucerasi alfa) è classificata come segue.

Confezioni:

«200 U - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 040424018/E (in base 10) 16KNLL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 736,16.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1214,96;

«400 U - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 040424020/E (in base 10) 16KNLN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1472,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2429,92.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VPRIV (velaglucerasi alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A03759

DETERMINAZIONE 1° marzo 2011.

Riclassificazione del medicinale «Adcirca» (tadalafil) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2105/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Eli Lilly Nederland B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Adcirca;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale Adcirca;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'1 e 2 febbraio 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Adcirca (tadalafil) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 56 compresse - AIC n. 039598026/E (in base 10) 15SFYB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 656,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1084,11.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Adcirca (tadalafil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A03763

DETERMINAZIONE 4 marzo 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Elaprase» (idursulfasi). (Determinazione/C n. 2121/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale ELAPRASE (idursulfasi) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione dell'8 gennaio 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/365/001 «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 ml 1 flaconcino»;

EU/1/06/365/002 «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 ml 4 flaconcini»;

EU/1/06/365/003 «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 ml 10 flaconcini».

Titolare A.I.C.: Shire Human Genetic Therapies AB.

Il DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta dell'11 febbraio 2010;

Vista la deliberazione n. 3 del 3 marzo 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Elaprase» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.

Alla specialità medicinale ELAPRASE (idursulfasi) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 ml 1 flaconcino» - n. 039403011/E (in base 10) 15LHJ3 (in base 32);

«2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 ml 4 flaconcini» - n. 039403023/E (in base 10) 15LHJH (in base 32);

«2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 ml 10 flaconcini» - n. 039403035/E (in base 10) 15LHJV (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Elaprase» è indicato per il trattamento a lungo termine dei pazienti con sindrome di Hunter (mucopolisaccaridosi II, MPS *II)*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Elaprase» (idursulfasi) è classificata come segue.

Confezione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 ml 1 flaconcino» - n. 039403011/E (in base 10) 15LHJ3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2925,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4827,42.

Validità: 12 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Farmaci Orfani, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Elaprase» (idursulfasi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A03760

DETERMINAZIONE 4 marzo 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Acido Ibandronico Teva» (acido ibandronico). (Determinazione/C n. 2120/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ACIDO IBANDRONICO TEVA (acido ibandronico) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 settembre 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/642/001 «50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 28 compresse;

EU/1/10/642/002 «50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 84 compresse;

EU/1/10/642/003 «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 1 compressa;

EU/1/10/642/004 «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 3 compresse.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 dicembre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 gennaio 2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 16 febbraio 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.

Alla specialità medicinale ACIDO IBANDRONICO TEVA (acido ibandronico) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 040366015/E (in base 10) 16HVXZ (in base 32);

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 84 compresse - A.I.C. n. 040366027/E (in base 10) 16HVYC (in base 32);

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 1 compressa - A.I.C. n. 040366039/E (in base 10) 16HVYR (in base 32);

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 3 compresse - A.I.C. n. 040366041/E (in base 10) 16HVYT (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

50 mg: «Acido Ibandronico Teva» è indicato per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l'uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi osse;

150 mg: trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa ad elevato rischio di frattura (vedere il paragrafo 5.1). E' stata dimostrata una riduzione del rischio di fratture vertebrali; non è stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo de femore.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Acido Ibandronico Teva» (acido ibandronico) è classificata come segue.

Confezioni:

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 040366015/E (in base 10) 16HVXZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 109,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 204,98;

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 1 compressa - A.I.C. n. 040366039/E (in base 10) 16HVYR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 79.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,16.

Validità del contratto: 24 mesi.

Solo per la confezione da 28 compresse 50 mg, sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Ibandronico Teva» (acido ibandronico) è la seguente:

per la confezione da 28 compresse 50 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista, ortopedico, oncologo (RNRL);

per la confezione da 1 compressa 150 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Per la confezione da 28 compresse 50 mg: prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A03761

DETERMINAZIONE 4 marzo 2011.

Riclassificazione del medicinale «Temozolomide Sandoz» (temozolomide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2119/2011)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz Pharmaceuticals GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Temozolomide Sandoz;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale Temozolomide Sandoz;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'1 e 2 febbraio 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Temozolomide Sandoz (temozolomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«5 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - AIC n. 039762012/E (in base 10) 15XG2W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,58.

Confezione:

«5 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE)» 5 capsule - AIC n. 039762036/E (in base 10) 15XG3N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,58.

Confezione:

«20 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - AIC n. 039762051/E (in base 10) 15XG43 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 78,35.

Confezione:

«20 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE)» 5 capsule - AIC n. 039762075/E (in base 10) 15XG4V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 78,35.

Confezione:

«100 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - AIC n. 039762101/E (in base 10) 15XG5P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 208,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 391,75.

Confezione:

«100 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE)» 5 capsule - AIC n. 039762125/E (in base 10) 15XG6F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 208,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 391,75.

Confezione:

«140 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - AIC n. 039762149/E (in base 10) 15XG75 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 292,42.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 548,43.

Confezione:

«140 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE)» 5 capsule - AIC n. 039762164/E (in base 10) 15XG7N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 292,42.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 548,43.

Confezione:

«180 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule - AIC n. 039762188/E (in base 10) 15XG8D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 375,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 705,12.

Confezione:

«180 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE)» 5 capsule - AIC n. 039762202/E (in base 10) 15XG8U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 375,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 705,12.

Confezione:

«250 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (vetro)» 5 capsule AIC n. 039762226/E (in base 10) 15XG9L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 522,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 979,37.

Confezione:

«250 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE)» 5 capsule - AIC n. 039762240/E (in base 10) 15XGB0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 522,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 979,37.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Temozolomide Sandoz (temozolomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A03762

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 15 marzo 2011.

Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilità corretta introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 che modifica il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2. (Regolamento n. 37).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e in particolare l'art. 5, comma 2, del medesimo decreto;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 ed in particolare l'art. 15, commi 15-*bis* e 15-*ter*, del decreto legge n. 185/2008, che, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 del medesimo decreto, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, introducono la facoltà per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di tener conto ai fini della verifica della solvibilità corretta del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità attuative, condizioni e limiti di attuazione;

Ravvisata la necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione del presente Regolamento;

ADOTTA IL SEGUENTE:

Regolamento

INDICE

Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Titolo II – Verifiche di solvibilità corretta

Titolo III – Disposizioni finali

Elenco degli allegati:

Allegato 1	Elenco titoli ed effetti sulla solvibilità corretta

Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 15bis e 15ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) "Attività finanziarie disponibili per la vendita": investimenti compresi nella voce 4.5 dello Stato Patrimoniale Consolidato - Attività di cui all'Allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;
b) "decreto legge anticrisi": il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225;
c) "impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana": la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato Terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del decreto o della riassicurazione;
d) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
f) "principi contabili internazionali": i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
g) "titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio": investimenti compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale di cui all'Allegato 1 del Regolamento ISVAP n.22 del 4 aprile 2008, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole al 31 dicembre 2010;
h) "valore di iscrizione nel bilancio individuale": il valore risultante dal bilancio di esercizio ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
i) "verifiche di solvibilità corretta": il margine di solvibilità corretta di cui all'articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché, ove applicabile, il test di solvibilità della controllante di cui all'articolo 218 del medesimo decreto.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese sotto indicate che, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta utilizzano, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, il metodo del bilancio consolidato redatto in conformità ai principi contabili internazionali:
   a) imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
   b) imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;
   c) imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa;
   d) sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione.

Titolo II – Verifiche di solvibilità corretta

Art. 4
(Facoltà di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa)

1. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 3, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta, possono tenere conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale, dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea e classificati nel bilancio consolidato tra le attività finanziarie disponibili per la vendita.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 avviene secondo le modalità, condizioni e limiti previsti dall'articolo 5, nel rispetto delle finalità di permanenza di risorse finanziarie nell'ambito del gruppo corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'esercizio della facoltà e di coerenza con altri benefici che incidono sulle verifiche di solvibilità corretta secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 15 ter, del decreto legge anticrisi.

3. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è oggetto di delibera dell'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 3 che illustra i criteri per l'individuazione dei titoli oggetto di esercizio della facoltà e l'impatto di tale esercizio sulle verifiche di solvibilità corretta.

Art. 5
(Modalità, condizioni e limiti di esercizio della facoltà)

1. La facoltà di cui all'articolo 4 può essere esercitata in relazione a singoli titoli classificati nel bilancio consolidato dell'esercizio 2010 tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, il cui valore di iscrizione al 31 dicembre 2010 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento che li detengono.
2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4 calcola l'ammontare pari alla differenza tra il valore di iscrizione dei titoli nel bilancio individuale dell'esercizio 2010 dell'impresa che li detiene ed il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato dell'esercizio 2010 dell'impresa di cui si sta effettuando la verifica di solvibilità corretta, al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative. Tale ammontare non può in ogni caso eccedere l'importo delle perdite relative all'esercizio 2010 derivanti dalla valutazione dei titoli di cui al comma 1 e rilevate nel patrimonio netto del bilancio consolidato.
3. L'ammontare di cui al comma 2 è oggetto di verifica, per finalità di vigilanza, da parte della società di revisione incaricata della revisione del bilancio consolidato.
4. L'ammontare di cui al comma 2 è ammesso quale elemento costitutivo della solvibilità corretta unitamente agli importi della riserva indisponibile di cui all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, nei limiti del 20% degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta.
5. Ai fini del comma 4, l'importo ammissibile è incluso nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n.18 del 12 marzo 2008.
6. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, nell'adempiere agli obblighi di informativa pubblica sulla situazione di solvibilità corretta, evidenzia l'impatto quantitativo dell'esercizio della facoltà sulle verifiche di solvibilità corretta ed in particolare sull'ammontare degli elementi costitutivi.
7. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4 comunica alle imprese che detengono i titoli per i quali è esercitata la facoltà stessa l'ammontare della differenza di valutazione di cui al comma 2 nonché l'importo ammissibile, tenuto conto dei limiti di cui al comma 4, che può essere utilizzato ai fini della solvibilità corretta riveniente da ciascuna delle medesime imprese.
8. L'ammontare comunicato ai sensi del comma 7 è oggetto di delibera dell'organo amministrativo di ciascuna delle imprese che detengono i titoli al fine di consentirne l'inclusione tra gli elementi costitutivi della solvibilità corretta.
9. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, l'organo amministrativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, ivi compresa l'impresa di cui all'articolo 3, nel deliberare circa la distribuzione di dividendi, assicura che permangano all'interno dell'impresa stessa risorse almeno pari all'ammontare utilizzato quale elemento costitutivo della solvibilità corretta attribuito a ciascuna impresa che detiene i titoli ai sensi del comma 7. Qualora gli utili dell'esercizio non siano sufficienti ad assorbire tale importo, le imprese vincolano a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
10. I soci delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, compresa l'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, sono

informati dell'esercizio della facoltà e del relativo importo attribuito a ciascuna impresa ai sensi del comma 7. Nel caso in cui l'assemblea dei soci, discostandosi da quanto proposto dall'organo amministrativo ai sensi del comma 9, deliberi una distribuzione di dividendi superiore a quella proposta, l'importo eccedente non è computabile tra gli elementi costitutivi della solvibilità corretta.

11. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4 monitora su base semestrale la differenza di cui al comma 2 per i titoli per i quali è esercitata la facoltà stessa. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento della differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.

Art. 6
(Informativa di vigilanza)

1. Le imprese trasmettono all'ISVAP, entro 15 giorni dalla relativa adozione, una copia del verbale contenente la delibera di cui agli articoli 4, comma 3 e 5, comma 8.
2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, nell'adempiere agli obblighi di informativa di vigilanza sulla solvibilità corretta di cui al Regolamento ISVAP n.18 del 12 marzo 2008 trasmette all'ISVAP l'elenco dei titoli per cui ha esercitato la facoltà, secondo il prospetto di cui all'allegato 1 al presente Regolamento unitamente alla relazione della società di revisione sulle procedure di verifica effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
3. Il prospetto di cui all'allegato 1 al presente Regolamento è trasmesso anche informaticamente secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Titolo III – Disposizioni finali

Art. 7
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al bilancio dell'esercizio 2010.

Roma, 15 marzo 2011

Il Presidente: GIANNINI

Allegato 1 al Regolamento 37
al modello 1 Regolamento 18☐
al modello 2 Regolamento 18☐
Esercizio ………

Elenco titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4 del Regolamento ed effetti sulla solvibilità corretta

IMPRESA ……. (1)

(valori in migliaia di euro)

Codice Impresa (2)	Denominazione impresa	ISIN del titolo	Da bilancio consolidato (3) Categoria attività finanziarie disponibili per la vendita			Da bilancio individuale - Comparto ad utilizzo durevole	Differenza di valutazione (B-A) (al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative)
			Valore di iscrizione nel bilancio anno N (A)	Valore di iscrizione nel bilancio anno N -1	Perdita relativa all'anno N rilevata a patrimonio netto (al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative)	Valore di iscrizione nel bilancio anno N (B) (4)	
Totale			0	0		0	

Elementi costituitivi (voce 42) mod.1 o mod.2	
Margine richiesto (voce 45) mod.1 o mod.2	
Misura massima utilizzabile 20% max (voce 42; voce 45)	0
Importo utilizzato quale elemento costitutivo del margine di solvibilità corretta ex art.5, comma 4, del Regolamento (5)	0

(1) Indicare la denominazione dell'impresa che effettua la verifica di solvibilità corretta
(2) Indicare il codice assegnato dall'Isvap all'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana inclusa nell'area di consolidamento che detiene i titoli
(3) Il bilancio consolidato di riferimento è quello sulla base del quale è effettuata la verifica di solvibilità corretta.
(4) Indicare il valore di iscrizione nel bilancio individuale relativamente ai titoli di cui alla colonna (A). In caso di inclusione dell'impresa nell'area di consolidamento con il metodo dell'integrazione proporzionale il valore da riportare tiene conto della percentuale di consolidamento in coerenza con i valori di iscrizione nel bilancio consolidato
(5) Importo incluso nella voce 18 del modello 1 e modello 2 di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

11A04048

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 2011.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche;

Visto l'art. 30 - Modalità di costituzione del dipartimento, ed in particolare il comma 3, lettera *a)* che così recita:

«3. Le modalità e le condizioni di costituzione dei dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:

a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un dipartimento, in nessun caso inferiore a dieci di cui almeno sette professori di ruolo;»;

Vista la propria delibera n. 563 del 20 luglio 2010 con la quale viene evidenziata la necessità di accorpare le strutture dipartimentali che si trovano al di sotto della dimensione minima efficiente di venti unità tra docenti e ricercatori, in considerazione dell'evoluzione normativa in materia;

Considerato che è in atto un disegno di legge sulla governance delle università e che sono vigenti una serie di misure sul contenimento della spesa pubblica;

Considerato che, in attesa del completamento del predetto percorso legislativo, al fine di rendere l'organizzazione rispondente ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia, non è più possibile procrastinare la riforma delle strutture dipartimentali;

Ritenuto necessario modificare il summenzionato art. 30, comma 3, lettera *a)* nel seguente modo:

«3. le modalità e le condizioni di costituzione dei dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:

a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un dipartimento, in nessun caso inferiore a trentacinque, di cui almeno sette professori di ruolo;»;

Tenuto conto che l'art. 62 dello statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche stabilisce che il senato accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione e stabilisce altresì che per la validità delle adunanze è necessario che intervengano i due terzi dei componenti;

Vista la delibera in data 8 ottobre 2010 con la quale il senato accademico ha approvato, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, la suddetta modifica;

Vista la delibera in data 12 ottobre 2010 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla suddetta modifica dell'art. 30, comma 3, lettera *a)*;

Vista la nota in data 29 ottobre 2010 con la quale l'amministrazione ha inviato al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca le suddette delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione per permettere al Ministero stesso di esercitare il previsto controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota in data 22 dicembre 2010 con ia quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica di non avere rilievi di legittimità o di merito sulla proposta di modifica dello statuto;

Decreta

di emanare la modifica dell'art. 30, comma 3, lettera *a)* dello statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche nel seguente modo:

«3. Le modalità e le condizioni di costituzione dei dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:

a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un dipartimento, in nessun caso inferiore a trentacinque, di cui almeno sette professori di ruolo;».

A seguito della suddetta modifica, nell'allegato *A* parte integrante del presente decreto si riporta il testo coordinato dello statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche.

Ancona, 12 gennaio 2011

Il prorettore: PROVINCIALI

———

Avvertenza: si omette la pubblicazione dell'allegato A in quanto lo stesso è pubblicato sul sito dell'Università Politecnica delle Marche all'indirizzo: www.umivpm.it

11A03708

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miele Rosato»

Con la determinazione n. aRM - 9/2011-2161 del 25 febbraio 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Marco Viti Farmaceutici S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Miele Rosato;

confezione: 030346023;

descrizione: flacone 60 g;

medicinale: Miele Rosato;

confezione: 030346011;

descrizione: flacone 30 g.

È consentito alla Marco Viti Farmaceutici S.P.A. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data della presente determinazione.

11A03628

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Motilium»

Estratto determinazione V&A.PC/II/149 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: Motilium.

Confezioni:

024953022 - «1 mg/ml sospensione orale» 1 flacone 200 ml;

024953034 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

024953174 - «10 mg granulato effervescente» 30 bustine.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0106/001-009/II/022 BE/H/0106/007/II/020.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.8 e 4.9 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03764

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori residenti in Italia ed all'estero

Il 10 marzo 2011 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Peceli Vocea, Ambasciatore della Repubblica di Fiji (con residenza a Bruxelles), S.E. Signora Mary Sibusisiwe Mubi, Ambasciatore della Repubblica dello Zimbabwe, S.E. Juan Manuel Prieto Montoya, Ambasciatore della Repubblica di Colombia, S.E. Hakki Akil, Ambasciatore della Repubblica di Turchia, S.E. Leonidas S. Markides, Ambasciatore della Repubblica di Cipro, i quali Gli hanno presentato le Lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

11A03991

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Syncrostim 500 IU liofilizzato e solvente».

Decreto n. 17 del 24 febbraio 2011

Procedura decentrata N. FR/V/0217/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario: SYNCROSTIM 500 IU liofilizzato e solvente per soluzioni iniettabili per bovini ed ovini.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Ceva Sante Animale nello stabilimento sito in 10 Avenue de la Ballastière - 33500 Libourne (Francia).

Procedura decentrata n. FR/V/0217/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 5 flaconi di liofilizzato e 1 flacone di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 104240015;

scatola contenente 10 flaconi di liofilizzato e 2 flaconi di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 104240027.

Composizione: una dose da 2 ml di soluzione ricostituita contiene:

principio attivo:

gonadotropina corionica equina

(eCG, precedentemente conosciuta come PMSG) 500 UI;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e ovini.

Indicazioni terapeutiche:

in bovine non ciclanti (bovine e manze) ed in pecore ed agnelle: induzione e sincronizzazione dell'estro ed ovulazione. Da usare in combinazione con un progestinico.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

solvente: periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: usare immediatamente.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A03757

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suiseng» Sospensione iniettabile per suini.

Provvedimento n. 49 del 24 febbraio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: SUISENG Sospensione iniettabile per suini, per tutte le confezioni (A.I.C. n. 104120).

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Variazione di Mutuo Riconoscimento con procedura n. UK/V/0324/001/IB/001.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 15 mesi, come attualmente autorizzato, a 18 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 8-10 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A03758

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla riduzione della superficie scoperta del magazzino generale della "La Petrolifera Italo Rumena S.p.A.", in Milano.

Con D.M. 14 febbraio 2011 la società "La Petrolifera Italo Rumena S.p.A.", con sede legale in Milano, via del Bollo n. 4, è autorizzata a ridurre la superficie scoperta del magazzino generale sito in Ravenna Via Baiona n. 259 per mq.10.054.

La superficie scoperta che verrà utilizzata in regime di magazzino generale è costituita, pertanto, da mq. 52.434, nonchè da mq 11.220 coperti.

11A03310

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 98 società cooperative aventi sede nelle regioni Emilia, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto.

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi - Divisione IV - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento.

ELENCO N. 2/2011 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	CO.IN. E SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	EMILIA	02801431202	20/12/2007	AGCI
2	MABO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CALDERARA DI RENO	BO	EMILIA	01985971207	12/04/1999	
3	GIARY COOP.	PARMA	PR	EMILIA	02226090344	17/06/2002	LEGA
4	IL LECCIO SOCIETA COOPERATIVA	DEGO	SV	LIGURIA	01135080099	01/03/1996	
5	CENTRO POSA SOCIETA COOPERATIVA	GRUMELLO DEL MONTE	BG	LOMBARDIA	03476360163	07/03/2008	
6	COOPERATIVA EDILIZIA CANONICHESE	CANONICA D'ADDA	BG	LOMBARDIA	00632890166	08/11/1975	
7	D.H. SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	CISERANO	BG	LOMBARDIA	03083230163	11/12/2003	
8	EGITALIA SOCIETA COOPERATIVA	CARAVAGGIO	BG	LOMBARDIA	02762850168	08/02/2000	
9	EXTRA COOP.	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	LOMBARDIA	03435110162	23/10/2007	
10	IPER COOP	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	02984590162	16/09/2002	
11	L.G.A. SOCIETA COOPERATIVA	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	03210790162	07/04/2005	
12	SOCIETA COOPERATIVA ARENA	CARAVAGGIO	BG	LOMBARDIA	03473050163	28/02/2008	
13	MONTESERVICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CARPENEDOLO	BS	LOMBARDIA	02423610985	24/06/2003	
14	NEW LAVORO	CALCINATO	BS	LOMBARDIA	02574400986	12/11/2004	
15	OFFICINA BRESCIANA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	02629010980	23/02/2005	
16	S.G.A.	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	02556810980	09/09/2004	
17	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO - TENDA	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	LOMBARDIA	01058810191	27/04/1994	
18	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA LUGANO	CREMONA	CR	LOMBARDIA	01210930192	25/02/2000	
19	PEGASO	LECCO	LC	LOMBARDIA	03021730134	18/01/2007	
20	SISTEMA SERVICE	COSTA MASNAGA	LC	LOMBARDIA	03089560134	19/12/2007	
21	CIVETTA SOCIETA COOPERATIVA	MERATE	LC	LOMBARDIA	02826010130	15/06/2004	
22	COOPERATIVA DEL POPOLO DI OPERA	OPERA	MI	LOMBARDIA	13051070152	07/02/2000	
23	COOPERATIVA EDILIZIA MILANESE	MILANO	MI	LOMBARDIA	80060010156	26/10/1945	
24	COOPERATIVA LE PIRAMIDI	INVERUNO	MI	LOMBARDIA	04110530963	17/10/2003	
25	DUE EMME SERVICE	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	04541760965	27/09/2004	
26	TECHNO SHOP	MILANO	MI	LOMBARDIA	05321290966	23/05/2006	UNCI
27	TRASPORT ONE SOCIETA COOPERATIVA COOPERATIVA	MILANO	MI	LOMBARDIA	02044880223	16/10/2007	
28	EUROJOLLY SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	04386710968	28/04/2004	
29	SOCIETA COOPERATIVA ATHENA	MILANO	MI	LOMBARDIA	04125890964	13/11/2003	
30	ARTEDIL SOCIETA COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	03662660962	05/09/2002	
31	SEVEN PICCOLA SOC. COOP.	MILANO	MI	LOMBARDIA	13347770151	01/02/2001	UNCI
32	BLU - MAN SOCIETA COOPERATIVA	PADERNO DUGNANO	MI	LOMBARDIA	03271790960	17/09/2001	
33	TUBILANDIA SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	LOMBARDIA	02134850201	15/12/2005	
34	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA 3 JOLI	VOGHERA	PV	LOMBARDIA	01841310186	10/12/1999	
35	C.L.F.	BUSTO ARSIZIO	VA	LOMBARDIA	03016900122	12/12/2007	
36	COOPERATIVA LA MIMOSA	GALLARATE	VA	LOMBARDIA	01976160125	07/03/1991	
37	DIAMANTE COOPERATIVA SOCIALE	MALNATE	VA	LOMBARDIA	0272340124	31/05/2002	
38	MONTI SERVICE LOGISTIC	GALLARATE	VA	LOMBARDIA	02322860020	10/07/2007	UNCI
39	PLAYGROUND PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	PORTO CERESIO	VA	LOMBARDIA	02814800120	16/03/2004	
40	PROGETTO CDS SOCIETA COOPERATIVA	BUSTO ARSIZIO	VA	LOMBARDIA	03040710125	03/04/2008	
41	SOCIETA COOPERATIVA VALLI PREALPINE	VARESE	VA	LOMBARDIA	02680140122	26/09/2001	CCI
42	TICINO LATTE	VARESE	VA	LOMBARDIA	01502170127	09/01/1985	
43	VERBANO MUSIC	CARAVATE	VA	LOMBARDIA	02365600127	17/03/1997	
44	ZELA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	CASTIGLIONE OLONA	VA	LOMBARDIA	02811960125	02/03/2004	
45	ATHENA CONSULTING GROUP PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	OFFIDA	AP	MARCHE	01420580449	28/07/1994	
46	C.P.A. MODAMARCHE SOCIETA COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	01254120445	01/12/1989	
47	ELISA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	01413390442	30/04/1994	
48	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA EUROCOLOR	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	01597670445	07/10/1999	
49	COOPARCH	POPPI	AR	TOSCANA	01505780518	06/05/1996	CCI
50	SERVIZI GLOBALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FIGLINE VALDARNO	FI	TOSCANA	05622220480	06/03/2006	AGCI
51	IN VOLO PER IL MONDO	FIRENZE	FI	TOSCANA	05730520482	08/03/2007	
52	A.SE.TRA. AMBIENTE SERVIZI TRASPORTI	SCANDICCI	FI	TOSCANA	04885830481	22/04/1998	
53	LA CASA DEGLI ARTIGIANI SOCIETA COOPERATIVA	GROSSETO	GR	TOSCANA	01169820535	20/05/1998	

54	CERROSUGHERO	SANTA FIORA	GR	TOSCANA	01317200531	06/02/2004	
55	COOPERATIVA EKRU' 20 SOCIETA COOPERATIVA	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	TOSCANA	01515270492	01/12/2005	
56	C.E.S.A.S. COOPERATIVA ECOLOGICA SOCIALE AMBIENTALE SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PORTOFERRAIO	LI	TOSCANA	01311120495	04/01/2000	
57	AMBIENTELBA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MARCIANA MARINA	LI	TOSCANA	01263540492	23/07/1998	
58	PEGASO - SERVIZI TECNICI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	LIVORNO	LI	TOSCANA	01216980498	03/04/1997	
59	MOVIMENTARE	LIVORNO	LI	TOSCANA	01410690497	19/09/2002	
60	PREVIDENZA & FUTURO	BIBBONA	LI	TOSCANA	01808750465	07/02/2001	
61	D. & P. COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	01764560460	10/02/2000	
62	EDIL GIEMME	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	02027130463	28/02/2006	
63	LA FOLGORE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LUCCA	LU	TOSCANA	01727040469	26/03/1999	
64	TRANSILVANIA	LUCCA	LU	TOSCANA	01833000464	07/09/2001	
65	ASSICURACOOP MASSA-CARRARA COOPERATIVA DI SERVIZI ASSICURATIVI	MASSA	MS	TOSCANA	01129560452	01/12/2005	CCI
66	ATENA	MASSA	MS	TOSCANA	01026910453	30/01/2001	
67	EDIL FRA.SAL.	CASCINA	PI	TOSCANA	01809900507	17/11/2006	
68	SOCIETA COOPERATIVA MASAWA	PISA	PI	TOSCANA	01797560503	29/06/2006	
69	CASEIFICIO DI VOLTERRA	SIENA	SI	TOSCANA	01118890522	30/01/2004	
70	COOPERATIVA EDIFICATRICE COLLIGIANA	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	TOSCANA	00788480523	27/03/1991	
71	ARABA FENICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CHIUSDINO	SI	TOSCANA	01051130522	30/08/2001	
72	ERGON - SOCIETA COOPERATIVA	MONTERIGGIONI	SI	TOSCANA	00903760528	12/06/1996	
73	LA MAGIA DI SIENA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SIENA	SI	TOSCANA	00985900521	21/05/1999	
74	ORTOFRUTTICOLA MEDITERRANEA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SIENA	SI	TOSCANA	01023740523	18/09/2002	
75	VALLE ALCETO	FOSSATO DI VICO	PG	UMBRIA	02312610542	29/05/1998	
76	A.M. SOCIETA COOPERATIVA	SPOLETO	PG	UMBRIA	02727190544	17/03/2004	
77	SERVICE HOTEL	SPOLETO	PG	UMBRIA	02551170547	12/09/2001	
78	ROYAL SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	FOLIGNO	PG	UMBRIA	02932480540	08/02/2007	CCI
79	SAN MARCO	PADOVA	PD	VENETO	03407530280	19/02/1999	CCI
80	FLASH TRANSPORT - COOPERATIVA	VIGONZA	PD	VENETO	03987470287	27/01/2005	
81	ATLANTE VENETO COOPERATIVA SOCIALE	PADOVA	PD	VENETO	03280040282	25/08/1997	
82	MARGI MONTATUTTO SOCIETA COOPERATIVA	PADOVA	PD	VENETO	04200790287	11/04/2007	CCI
83	F.Z. SOCIETA COOPERATIVA	ALBINASEGO	PD	VENETO	04178230282	31/01/2007	CCI
84	ROMITA SOCIETA COOPERATIVA	PADOVA	PD	VENETO	04310120284	09/06/2008	
85	OUIAM SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	CONSELVE	PD	VENETO	04241590282	11/10/2007	
86	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	AGNA	PD	VENETO	04239640289	15710/2007	CCI
87	COOPERATIVA SOCIALE DON LORENZO MILANI SOCIETA COOPERATIVA - ONLUS	BADIA POLESINE	RO	VENETO	01316730298	24/11/2006	
88	JAOHARA SERVICE	BADIA POLESINE	RO	VENETO	01340310299	22/10/2007	
89	WORK SERVICE	CASTELMASSA	RO	VENETO	01331620292	07/05/2007	
90	ARIANO VERDE SOCIETA COOPERATIVA	ARIANO NEL POLESINE	RO	VENETO	00927800292	20/02/1991	
91	SARA 2000	BADIA POLESINE	RO	VENETO	01267910295	02/12/2004	
92	SOLUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	TREVISO	TV	VENETO	03534370261	24/02/2000	
93	D & D RECUPERI EDILIZI	VENEZIA	VE	VENETO	03608240275	01/04/2005	
94	VIS. LA. V. SOCIETA COOPERATIVA	VENEZIA	VE	VENETO	03006570273	12/09/1997	AGCI
95	EUROPA	CHIOGGIA	VE	VENETO	03540420274	18/05/2004	
96	MANUTENZIONE APPALTI E SERVIZI	VENEZIA	VE	VENETO	03060100272	26/03/1998	
97	LA BARCA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	VICENZA	VI	VENETO	02828120242	06/03/2000	
98	SOCIETA COOPERATIVA PARETO	LONGARE	VI	VENETO	03076390248	05/04/2003	

11A03315

Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008, ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m)* e all'art. 5, comma 4, del predetto decreto, DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione), ha reso noto che è disponibile dal giorno 4 febbraio 2011 sul proprio sito istituzionale www.digitpa.gov.it, la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto. Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina http://www.digitpa.gov.it/principali-attivit%C3%A0/xbrl-extensible-business-reporting-language

Conseguentemente, l'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

11A04063

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento FV/121 del 9 dicembre 2010 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Iperten (manidipina cloridrato)" con conseguente modifica stampati.» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2011).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 55, prima colonna, al nono rigo, dove è scritto «Procedura mutuo riconoscimento IT/H/0109/001-002/*R1002,*», leggasi: «Procedura mutuo riconoscimento IT/H/0109/001-002/*R/002*».

11A04064

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-069) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00